

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna

Ufficio V Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Cagliari Via Giudice Guglielmo 44-46 - tel 070/2194246

Racl.1972/2020

Giudice dott. A. Leuzzi

Ud. del 21.09.2020

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica (c.f.:80255230585),e, per quanto occorrer possa, **per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (c.f.:80012550929),in persona dirigente generale *pro tempore*, rappresentati e difesi, in questa sede, per delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Sulcitana 09030 Elmas (CA), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: uspca@postacert.istruzione.it;

RESISTENTE

CONTRO

Sarais Gessica + altri, elettivamente domiciliati in Cagliari piazza Repubblica, n.10, presso lo studio dell' Avvocato Francesca Aramu e Daniela Fois gli rappresentano e difendono

RICORRENTI

FATTO

Con ricorso notificato il 23.07.1920, all' Amministrazione convenuta, unitamente al pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza del 21.10.2020, i ricorrenti hanno rappresentato, sostanzialmente, quanto segue:

di avere conseguito il Diploma Magistrale anteriormente all'a.s. 2001/2002;

di essere state inserite nelle G.A.E. della provincia di Cagliari;

Reori Irene, Puddu Marianna e Murru Sabrina a seguito del decreto del Consiglio di Stato n. 3258/2017;

i restanti ricorrenti in virtù dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 5406/2016;

che entrambi i ricorsi citati sono ancora in attesa di sentenza di merito;

di non aver mai manifestato la volontà di essere escluse dalle .G.A.E.;

che con decreto del Dirigente dell'Ufficio territoriale di Cagliari n. 3832, del 02.04.2020, venivano depennati dalle GAE;

che a detto decreto erano estranee Reori Irene, Giordano Federica e Loi Maria Ignazia queste ricevevano un avviso di avvio del procedimento finalizzato alla loro cancellazione dalla G.A.E.;

che nel decreto e nell'avviso di avvio del procedimento si faceva menzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10948/2019, di rigetto sul ricorso proposto, tra gli altri, dai ricorrenti per l'annullamento del D.M. 374/2019, di aggiornamento delle G.A.E. per il triennio 2019/22.

Tutto ciò premesso chiedono:

che previo accertamento della illegittimità con conseguente disapplicazione dei provvedimenti di depennamento dalle G.A.E. n. 3832 del 2.4.2020 e 8484 del 09.07.2020, venga dichiarato il loro diritto alla permanenza nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Cagliari classe di concorso Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE).

Con il presente atto, il Ministero dell' Istruzione, in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti

MOTIVI

La vicenda per cui è causa di inquadra in un diffuso contenzioso finalizzato al riconoscimento, quale titolo abilitante, con conseguente diritto all'inclusione in GAE, del Diploma Magistrale conseguito anteriormente all'a.s. 2001/2002.

Ad un primo orientamento favorevole della giustizia amministrativa, invero, con sentenza n. 1973/2015 (all.1), il Consiglio di Stato:

“annulla il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2011/2012, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento”;

ha fatto seguito un radicale mutamento, e sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 11/2017 (all.2), che enunciato i seguenti principi di diritto:

“1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente <<esaurimento>> del relativo rapporto giuridico.

2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605. Lett. c), della legge 27 dicembre 2006. n.296.”

I principi sopra richiamati hanno trovato conferma nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 e 5 del 2019, nonché dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19679 del 22.07.2019.

Nella, sopra citata, sentenza n. 4/ 2019, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (all.3), si legge:

“E' dirimente, in senso ostativo all'applicazione del prospective overruling, la considerazione che in questo caso è carente il presupposto fondamentale dell'istituto,

ovvero l'esistenza di un orientamento consolidato, costituente diritto vivente, che viene imprevedibilmente modificato dalla nuova esegesi.

L'esegesi imprevedibile, che supera un consolidato diritto vivente, è semmai quella inaugurata dalla sentenza della Sesta Sezione n. 1973/2015, che, fornendo una interpretazione innovativa e originale di consolidati principi processuali, ha ritenuto che il termine per impugnare un provvedimento legittimo possa decorrere dal momento di una pronuncia resa in sede giurisdizionale o di ricorso straordinario che accerti l'illeggibilità dell'atto. E' la stessa ricorrente originaria, del resto, quando invoca la rimessione in termini, a riconoscere che, fino al 2015, non era conoscibile l'illegittimità della sua esclusione dalle GAE. Fino a quel momento, quindi, non poteva esistere alcuna aspettativa (se non quella contraria all'inserimento nelle GAE).

L'orientamento inaugurato nell'aprile del 2015 dalla Sesta Sezione, peraltro, non è mai diventato diritto vivente a tali fini, infatti, non possono ritenersi sufficienti sei sentenze, che spesso si sono limitate a richiamare, per relationem, l'unico <<vero>> precedente (cioè la sentenza n. 1973 del 2015), e si sono succedute in un breve intervallo temporale di pochi mesi, da aprile 2015 a dicembre 2015 (dopo Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n.1973, le sei sentenze sono [...]".

I principi che precedono trovano, ulteriore conferma nella sentenza n. 5/2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (all.4), che statuisce, tra l'altro:

"[...] il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via <<strumentale>>, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di partecipare alla sessione di abilitazione o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore. In tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie."

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 19679/2019 (all. 5), si pronuncia nel senso che:

“Nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun superamento da parte del giudice amministrativo dei limiti interni della giurisdizione, sia con riferimento all’esame della eccezione di decadenza, sia in relazione all’affermata insussistenza del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.”

Orbene le ricorrenti hanno proposto, a suo tempo, ricorso al T.A.R. Lazio al fine di vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito anteriormente all’a.s. 2001/2002, tra questi Irene Reori e Sabrina Murru sul cui ricorso: *“[...] per la dichiarazione di nullità [...] del D.M. 495 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, [...]. per i soggetti, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002 [...]”*;

si è pronunciato il Consiglio di Stato con decreto n. 3258/2017 (all.6) , che ha:

“disposto l’ammissione con riserva degli appellanti nelle Graduatorie ad esaurimento richiesta per l’a.s. 2016/2017, ai fini dell’eventuale stipula di contratto di lavoro”.

I restanti ricorrenti avevano proposto ricorso al T.A.R.:

“per l’annullamento del decreto 495 2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017”.

Il T.A.R. si è pronunciato con ordinanza n. 6506/2016 (all.7), ed ha ordinato:

“l’inserimento con riserva di parte ricorrente nelle GAE”.

Tutti i ricorrenti hanno prodotto ricorso al T.A.R. Lazio n.8884/2019, per:

“l’annullamento del Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019 – 2022 [...] nella parte in cui ha escluso dalla possibilità di presentare domanda di inclusione/aggiornamento/ e/o permanenza in detti elenchi per i docenti che [...] siano muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 [...]”.

Il ricorso è stato definito con sentenza n. 10948/2019 (all.8), che lo ha respinto.

Sul fondamento di quanto precede l’Amministrazione ha, doverosamente, dato applicazione alla sentenza da ultimo citata tanto più che la stessa si riferisce, espressamente, al D.M. che ad oggi regola l’accesso e la permanenza delle GAE, per contro i

precedenti provvedimenti interinali si riferiscono a provvedimenti che ad oggi non trovano più applicazione.

Parte ricorrente al punto B) del ricorso fa un riferimento ad una fattispecie affatto estranea all'odierno contenzioso, ossia alla problematica dei reinserimenti di coloro che, inseriti a pieno titolo nelle GAE, ne erano stati esclusi in via definitiva, per non aver prodotto domanda di inserimento, si tratta di una problematica, a sua volta oggetto di contenzioso, che ha trovato soluzione con il menzionato D.M. 374/2019.

Per quanto attiene a quanto sostenuto da controparte, circa il valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, si richiama quanto detto sopra.

Si ritiene che sussistano tutte le condizioni per integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i soggetti che patirebbero un danno dal reinserimento in graduatoria dei ricorrenti.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza della motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di quanto richiesto voglia l'Ill. mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere la seguente:

CONCLUSIONI

disporre l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di tutti coloro che, inclusi in graduatoria, si vedrebbero pretermessi dall'eventuale accoglimento del ricorso;
rigettare il ricorso perché infondato, immotivato e non provato.

con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 2) Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 11/2017;
- 3) Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 4/2019;
- 4) Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2019;
- 5) Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19679/2019;
- 6) Decreto del Consiglio di Stato n. 3258/2017;

- 7) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6506/2016;
- 8) Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 10948/2019;

Il Dipendente del Ministero dell'Istruzione
Antonio Cardia

Cagliari 21.09.2020

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

I sottoscritti, avv. Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari, nella loro qualità di procuratori e difensori di

SARAISS GESSICA,	C.F.	SRSGSC74R69B354J,	COCCO
SANDRA,	C.F.	CCCSDR78M42B354Y,	MURRU SABRINA,
MRRSRN76P54B354O,	CARDIA	ALESSANDRA,	C.F.
CRDLSN68C46B354E,	GIORDANO	FEDERICA,	C.F.
GRDFRC77L47B354V,	MATTEU	SABRINA,	C.F.
MTTSRN73S59E086U,	CUCCU	VALERIA,	C.F.
CCCVLR77C70E281E,	SORU ANNA	CARLA,	C.F.
SRONCR77D60D334F,	PORCU NATASCIA	TAMARA,	C.F.
PRCNCS76E45D334T,	BALLICU	EMANUELA,	C.F.
BLLMNL74T48B354I,	SERIO LUCA	ALDO,	C.F.
SRELLD82C14E281F,	COCCO	GIOVANNI,	C.F.
CCCGNN81S27B354U,	USAI MARIA	IGNAZIA,	C.F.
SUAMGN62E53D334D,	LEONI	PETRONILLA,	C.F.
LNEPRN72B61H856D,	FOIS	RENATA,	C.F.
FSORNT65S53B300V,	PORTA	DANIELA,	C.F.
PRTDNL67A71I428G,	CABURROSSO	STELLA,	C.F.
CBRSLL80R60G203V,	DIANA ANNA	RITA,	C.F.
DNINRT62S44D334N,	MASALA	ALESSANDRA,	C.F.
MSLLSN65E58B354V,	PERRA	EMANUELA,	C.F.
PRRMNL72H51I667C,	PILLONI	PATRIZIA,	C.F.
PLLPRZ68H57B354U,	SIDDI ORNELLA	LAURA,	C.F.
SDDRLL63B61F205X,	CASU ANNA	LUISA,	C.F.
CSANLS64T71D997T,	SALONIS	MAURIZIO,	C.F.
SLNMRZ80M11B354S,	SALONIS	ROBERTO,	C.F.
SLNRRT82C01B354F,	REORI	IRENE,	C.F.
RRERNI68P70Z112O,	LOI MARIA	IGNAZIA,	C.F.
LOIMGN73M43F979Y,	TALLORU	ALESSANDRA,	C.F.

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

TLLLSN72D51B354O,	PALMAS	TAISSIA,	C.F.
PLMTSS79P47B354X,	PORCU	CRISTINA,	C.F.
PRCCST75M56B354K,	PUDDU	MARIANNA,	C.F.
PDDMNN78R42B354S,	MURRU	MICHELA,	C.F.
MRRMHL72L56B354S,	ORRU'	FAUSTO,	C.F.
RROFST71B23E085V			

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal DL 90/14, dichiarano che: - copia della Memoria Difensiva del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, datata 21.9.2020, nei procedimenti iscritti al R.G. 1972/2020-1; R.G. 1972/2020, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, nella causa contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, è copia conforme al corrispondente originale depositato in modalità cartacea nel fascicolo d'ufficio, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015.

Cagliari, 2 febbraio 2021

Avv. Daniela Fois



Avv. Francesca Aramu

